Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 gennaio 1936 - Anno XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. 2289.

Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante l'autorizzazione di spesa di L. 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 741, riguardante la autorizzazione di spesa di L. 90.000.000 per la costruzione di strade ferrate a cura diretta dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. **2290.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, che autorizza la spesa di L. 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1261, che autorizza la spesa di L. 8.000.000 per la prosecuzione dei lavori dell'acquedotto di Montescuro Est ad uso promiscuo di alcune ferrovie complementari e di taluni Comuni della Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1935-XIV, n. **2291.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1259, riguardante l'autorizzazione della spesa di L. 25.000.000 per provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento e di sistemazione di strade costruite dall'autorità militare durante la guerra e per il pagamento delle indennità di espropriazione relative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 dicembre 1935-XIV, n. **2292.**

Conferimento del grado di maresciallo ordinario ai vice direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 marzo 1930-VIII, n. 217, che reca modificazioni all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata;

Vista la legge 21 giugno 1934-XIII, n. 1093, che reca modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514;

Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1077, sulla istituzione delle cariche di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino presso i reggimenti di fanteria divisionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l'applicazione della predetta legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1077, ai vice direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La disposizione di cui all'art. 2 della legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1077, relativa al conferimento del grado di maresciallo ordinario ai capi-banda delle musiche reggimentali, è estesa ai vice direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata.

Art. 2. — I marescialli ordinari vice direttori delle bande presidiarie di Corpo d'armata sono compresi nell'organico dei sottufficiali stabilito dall'art. 14 della legge 21 giugno 1934-XII, n. 1093.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1935-XIV, n. **2293.**

Istituzione di una nuova sezione presso la Corte di cassazione e soppressione di alcuni posti di avvocato generale presso Corti di appello ed altre modificazioni all'ordinamento giudiziario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di istituire una nuova sezione della Corte di cassazione del Regno e di modificare alcune norme sulle applicazioni e le destinazioni dei magistrati, nonchè la circoscrizione territoriale di alcune preture;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Presso la Corte di cassazione del Regno è istituita, con decorrenza dal 1° febbraio 1936, una nuova sezione, alla quale saranno devoluti in ciascun anno giudiziario gli affari civili, ovvero gli affari penali, secondo quanto sarà stabilito, tenuto conto delle esigenze del servizio, con il Regio decreto di composizione delle sezioni.

A seconda dei casi la nuova sezione assumerà la denominazione di Quarta sezione civile, ovvero di Terza sezione penale.

Art. 2. — È soppresso il posto di avvocato generale presso le Corti d'appello di Ancona, Aquila, Bari, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro e Messina.

Nella pianta organica della Corte di cassazione del Regno sono aumentati un posto di presidente di sezione, cinque posti di consigliere ed un posto di sostituto procuratore generale.

Nella pianta organica della Procura generale del Re presso la Corte di appello di Brescia è aumentato un posto di sostituto procuratore generale.

Le tabelle organiche dei ruoli della Magistratura delle Corti e dei Tribunali vengono stabilite, conformemente alle suindicate variazioni, che avranno effetto dal 1° febbraio 1936, nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 3. — Per un quinquennio dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto i giudici ed i sostituti procuratori del Re appartenenti ad uffici ai quali la pianta organica assegna non più di dieci giudici, o, rispettivamente, non più di tre sostituti, possono, nonostante la promozione al grado superiore, essere, per necessità di servizio, temporaneamente trattenuti con disposizione ministeriale nella stessa sede, nell'esercizio delle precedenti funzioni.

In tal caso i posti di grado 5° negli uffici ai quali vengono destinati i magistrati promossi saranno lasciati di fatto vacanti fino a quando non siano cessate le ragioni di servizio determinanti il provvedimento.

Il provvedimento non pregiudica in alcun modo gli effetti giuridici ed economici relativi alla conseguita promozione.

Art. 4. — I comuni di Larciano, Marliana, Buggiano e Ponte Buggianese, sono distaccati dalle preture da cui attualmente dipendono ed aggregati: *Larciano* e *Marliana* alla Pretura di *Monsummano; Buggiano* e *Ponte Buggianese* alla pretura di *Pescia.*

Art. 5. — Le modificazioni stabilite nel precedente articolo avranno attuazione col 1° febbraio 1936-XIV.

Da tale data tutti gli atti, le istruzioni ed i giudizi che si sarebbero dovuti iniziare davanti agli uffici competenti, secondo le circoscrizioni attualmente in vigore, si dovranno inziare davanti agli uffici competenti, secondo la circoscrizione modificata ai sensi del precedente articolo.

La trattazione degli affari in corso, alla data 1° febbraio 1936, sarà proseguita fino al 29 febbraio 1936, davanti agli uffici competenti secondo la circoscrizione attualmente in vigore.

Col 1° marzo 1936, avrà piena attuazione la nuova circoscrizione secondo le modificazioni stabilite con l'art. 5.

Sono richiamate in vigore, in quanto applicabili, le norme contenute del R. decreto 24 marzo 1923, n. 602; intendendosi sostituite alle disposizioni della legislazione abrogata, ivi richiamate, quelle corrispondenti della legislazione vigente, ed alle date 1° luglio e 30 settembre 1923, quelle di 1° febbraio e 29 febbraio 1936 ed in corrispondenza modificati tutti gli altri termini ivi menzionati.

Art. 6. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservarlo.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 110. — MANCINI.

Personale della magistratura giudiziaria.

Carriera dei Tribunali e delle Corti.

Grado	N. dei posti
1° - Primo presidente di Corte di Cassazione	
2° - Procuratore generale di Corte di Cassazione	1
3° - Primi presidenti e Procuratori generali di Corte d'appello, Presidenti di Sezione ed Avvocato generale della Corte di Cassazione del Regno	48
4° - Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di Cassazione	250
5° - Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello	1.034
6° - Giudici e sostituti procuratori del Re di prima classe	
7° - Giudici e sostituti procuratori del Re di seconda classe	1.652
8° - Giudici e sostituti procuratori del Re di terza classe	
9° - Giudici aggiunti	
10° e 11° - Uditori di Tribunale	250
Totale dei posti	3.236

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 2294.

Contributo dovuto per l'anno 1935 dal Governatorato di Roma all'Amministrazione dello Stato per i servizi unificati di polizia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 37, 1° capoverso, del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'anno 1935 il contributo del Governatorato di Roma per i servizi unificati di polizia della Capitale;

Udito il Governatore di Roma;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Il contributo dovuto per l'anno 1935 dal Governatorato di Roma alla Amministrazione dello Stato per i servizi unificati di polizia della Capitale è stabilito nella somma di lire 13.500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del governo, registro 368, foglio 84. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2295.

Approvazione della convenzione 11 ottobre 1935-XIII con l'Impresa Sebina di Navigazione per concessione alla medesima del sussidio governativo per pubblico servizio eseguito sul lago d'Iseo dal 1° luglio 1932-31 dicembre 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la convenzione 11 ottobre 1935-XIII per la concessione all'« Impresa Sebina di Navigazione » del sussidio governativo di L. 116.250 in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione dalla medesima eseguito sul lago d'Iseo nel periodo 1° luglio 1932-31 dicembre 1934;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il giorno 11 ottobre 1935-XIII fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Impresa Sebina di Navigazione » per la concessione alla medesima del sussidio governativo di L. 116.250 in corrispettivo del pubblico servizio di navigazione dalla detta Impresa eseguito sul lago d'Iseo, durante il periodo 1° luglio 1932-31 dicembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto: *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1936 Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2296.

Inclusione dell'abitato di Calcinelli, frazione del comune di Saltara (Pesaro), fra quelli da consolidare a cura e spesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Calcinelli, frazione del comune di Saltara, in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 novembre 1935-XIV, n. 2297.

Aggiunta dell'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera (Catanzaro), fra quelli da consolidare a cura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Ritenuto che l'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, venne incluso nella tabella *E* annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane);
Ritenuto che in seguito ad ulteriori accertamenti è stata riconosciuta l'opportunità di sostituire, per la parte sud-orientale dell'abitato, il consolidamento al trasferimento;
Sentito il Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Catanzaro;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5, 6° comma, del Nostro decreto 7 luglio 1925, n. 1173, l'abitato di Comerconi, frazione del comune di Nicotera, in provincia di Catanzaro, è escluso, limitatamente alla zona segnata in tinta rosa nell'unita planimetria, vistata, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, dalla tabella *E* allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445, ed è incluso nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 80. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 dicembre 1935-XIV, n. 2298.

Aggregazione alla Regia università di Pisa, come Facoltà, dei Regi istituti superiori d'ingegneria e di agraria della stessa sede.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2135, con il quale è stata disposta, a decorrere dal 1° novembre 1934-XIII, l'aggregazione del Regio istituto superiore di medicina veterinaria di Pisa alla Regia università della stessa sede, come Facoltà di medicina veterinaria;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936-XIV alla Regia università di Pisa sono aggregati il Regio istituto superiore di ingegneria e il Regio istituto superiore agrario, costituendo rispettivamente la Facoltà d'ingegneria e la Facoltà di agraria.

Per ciascuna aggregazione sono stabilite le modalità indicate negli articoli che seguono.

PARAGRAFO I. — *Aggregazione del Regio istituto superiore d'ingegneria.*

Art. 2. — Alla Regia università di Pisa sono assegnati:

a) i professori di ruolo e il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di ingegneria della stessa sede nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato determinato a favore del Regio istituto superiore d'ingegneria alla data del 1° gennaio 1936-XIV in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti allo stesso Istituto.

Art. 3. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà d'ingegneria, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 4. — Al ruolo dei professori della Regia università di Pisa sono aggiunti, per la nuova Facoltà d'ingegneria, i nove posti di professore di ruolo assegnati al Regio istituto superiore d'ingegneria.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Pisa verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 2, lett. *a*), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 5. — In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 2, lettera *b*), del presente decreto, s'intende soppresso il n. 15 della tabella *A*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 8 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore d'ingegneria a norma della citata lettera *b*) dell'art. 2.

In relazione, inoltre, alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo precedente, s'intende soppresso il n. 15 della tabella *D* annessa al sopracitato testo unico, mentre il n. 8 della tabella stessa s'intende integrato con l'aggiunta seguente: « *f*) Facoltà d'ingegneria: posti di ruolo 9 ».

PARAGRAFO II. — *Aggregazione del Regio istituto superiore agrario.*

Art. 6. — Alla Regia università di Pisa sono assegnati:

a) i professori di ruolo ed il personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno in servizio presso l'Istituto superiore agrario della stessa sede, nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano;

b) il contributo annuo dello Stato, determinato a favore del Regio istituto superiore agrario alla data del 1° gennaio 1936-XIV in relazione alla somma stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale;

c) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti allo Istituto medesimo da enti o da privati sovventori;

d) l'uso perpetuo degl'immobili, la proprietà del materiale mobile e tutti i diritti e gli oneri patrimoniali pertinenti all'Istituto.

Art. 7. — Le entrate e le spese riguardanti la Facoltà di agraria, pure essendo gestite dal Consiglio d'amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.

Art. 8. — Al ruolo dei professori della Regia università di Pisa sono aggiunti, per la nuova Facoltà di agraria, i sei posti di professore di ruolo attualmente assegnati al Regio istituto superiore agrario.

Il ruolo del personale di segreteria, assistente, tecnico e subalterno della Regia università di Pisa verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per l'anzidetta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), del presente decreto, il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.

Art. 9. — In relazione alle disposizioni, di cui all'art. 6, lettera *b*) del presente decreto, s'intende soppresso il n. 21 della tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il n. 8 della tabella stessa s'intende integrato del contributo dovuto dallo Stato all'Istituto superiore agrario a norma della citata lettera *b*) dell'art. 6.

In relazione, inoltre, alla disposizione del primo comma dell'art. 8 del presente decreto e alla disposizione del primo comma dell'art. 3 del R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2135, s'intendono soppressi i numeri 21 e 29 della tabella *D* annessa al predetto testo unico, mentre il n. 8 della tabella medesima s'intende integrato con le aggiunte seguenti: « *g*) Facoltà di agraria: posti di ruolo 6; *h*) Facoltà di medicina veterinaria: posti di ruolo 4 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 368, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 novembre 1935-XIV, n. 2299.
Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Francesco Petrarca » di Trieste.

N. 2299. R. decreto 28 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, l'art. 4 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnaio « Francesco Petrarca » di Trieste viene abrogato e sostituito con altro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2300.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco in Toritto (Bari).

N. 2300. R. decreto 25 novembre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto, nei riguardi della Confraternita di San Rocco in Toritto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 novembre 1935-XIV, n. 2301.
Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di San Nicolò delle Monache Domenicane, in Cagli.

N. 2301. R. decreto del 25 noverbme 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di San Nicolò delle Monache Domenicane in Cagli, e viene autorizzato il trasferimento a favore del Monastero medesimo di immobili del complessivo valore di L. 22.000, da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. 2302.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile di Cureggio (Novara).

N. 2302. R. decreto 30 agosto 1935, col quale sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile di Cureggio (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII. n. 2303.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile di Mairano (Brescia).

N. 2303. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile di Mairano (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. 2304.
Approvazione dello statuto organico dell'Asilo infantile « Emilio Osnaghi » di Buccinasco (Milano).

N. 2304. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico dell'Asilo infantile « Emilio Osnaghi » di Buccinasco (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1935-XIV.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, concernente la piastrina di contrassegno per l'imposta sui cani.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1842, concernente norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani;

Decreta:

Art. 1. — Per le ordinazioni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani, i Comuni devono rivolgersi direttamente alla Unione Italiana Ciechi con sede in Firenze — viale Carlo Alberto, n. 5 — indicando nella richiesta il numero dei cani iscritti in ciascuna delle quattro categorie di cui al successivo art. 3 ed il numero progressivo da segnarsi sulle piastrine.

Art. 2. — Le piastrine metalliche devono portare impressi:
a) lo stemma d'Italia;
b) l'indicazione del Comune;
c) l'indicazione dell'anno solare;
d) la categoria alla quale appartiene il cane in base alla classificazione di cui agli articoli 131 e 133 del testo unico delle leggi sulla Finanza locale;
e) il numero progressivo.

Art. 3. — Le piastrine devono avere inoltre le seguenti caratteristiche per categoria:
1ª Categoria - Piastrina di ottone, di forma ottagonale, a fondo noto, del diametro di mm. 25;
2ª Categoria - Piastrina di alluminio, di forma triangolare, a fondo rosso, del diametro di mm. 25;
3ª Categoria - Piastrina di alluminio, di forma rettangolare, a fondo blu, di mm. 18 × 22.
4ª Categoria - Piastrina di alluminio, di forma quadrata, a fondo verde, di mm. 20 × 20, con impressa la dicitura « esente ».

Art. 4. — Il prezzo per ogni piastrina indistintamente è fissato in L. 1 (lire una) per consegna a destinazione del Comune.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL. — *p. Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI.

(88)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1935-XIV.
Determinazione delle quote per tessera, contributo associativo e suppletivo per il 1936 a carico degli iscritti alle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 4 aprile 1929, n. 749, sulla disciplina dei contributi sindacali suppletivi;
Vista la proposta della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, concernente le quote per tessera e contributo associativo e suppletivo per l'anno 1936;

Decreta:

Le quote per tessera e contributo associativo e suppletivo fissate dal decreto Ministeriale 7 dicembre 1934 per gli iscritti alle associazioni sindacali aderenti alla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura, restano invariate per l'anno 1936.
Il contributo suppletivo per la provincia di Modena a carico dei salariati e braccianti, dei coloni e mezzadri e delle maestranze specializzate resta fissato: per le zone montane, uomo L. 8 (otto); donna L. 4 (quattro); per le altre zone: uomo L. 12 (dodici), donna L. 7 (sette).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1935 - Anno XIV

p. Il Ministro: LANTINI.

(64)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Guardasigilli, con nota in data 14 gennaio 1936-XIV ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2134, contenente norme per semplificare la pubblicazione degli atti delle società commerciali.

(94)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	15485	Priore Domenico fu Donato, domic. a Caporciano (Aquila) Capitale	L. 100 —
Cons. 5% (Polizza comb).	80342	Falcone Aurelio fu Pasquale, domic. a Grimaldi (Cosenza)	» 20 —
Cons. 5 %	316818 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Germanini Olga fu Giovanni, moglie di Mazzini Francesco, domic. a Domodossola (Novara) per l'usufrutto: Colombo Giovannina fu Antonio, vedova di Germanini Giovanni, domic. a Domodossola.	» 85 —
»	473052 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Miri Domenica di Francesco, vedova di Buontempo Michelangelo, domic. a Carunchio (Chieti) per l'usufrutto: Miri Francesco fu Giovanni, domic. a Carunchio (Chieti).	» 70 —
Cons. 3,50 % (1906)	394194	Magaldi Raffaele fu Giuseppe, domic. a Sapri (Salerno)	» 94,50
»	200542	Guercio Giuseppe fu Calogero, domic. a Giuliana (Palermo), ipotecata	» 17,50
»	353407	Intestata come la precedente, libera	» 21 —
»	670559	Intestata come la precedente, libera	» 143,50
»	685833	Intestata come la precedente, libera	» 161 —
»	743768	Intestata come la precedente, libera	» 203 —
»	799553	Intestata come la precedente, libera	» 133 —
»	802766	Intestata come la precedente, libera	» 42 —
»	504577	Intestata come la precedente, libera	» 85 —
»	510309	Intestata come la precedente, libera	» 10,50
3,50 % Redimibile (1934)	228010	Intestata come la precedente, libera	» 1.179,50
»	433294	Intestata come la precedente, libera	» 175 —
Cons. 5 % Littorio	88103 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Sandri Catterina fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Ternavasio Teresa, vedova di Sandri Giovanni, domic. a Monteu-Roero (Cuneo) per l'usufrutto: Ternavasio Teresa fu Giuseppe, vedova di Sandri Giovanni, domic. a Monteu-Roero (Cuneo).	» 100 —
Cons. 5 %	89261 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Figli nascituri di Ferroglio Baldassare fu Carlo, domic. a Grinzane (Cuneo) per l'usufrutto: Ferroglio Baldassare fu Carlo.	» 15 —
»	118100 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura di Ferroglio Baldassare fu Carlo ed in mancanza a Ferroglio Giuseppe, Giacomo e Cesare fu Carlo, domic. a Grinzane (Cuneo) per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	» 100 —
Cons. 3,50 % (1906)	434784 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura di Ferroglio Baldassare fu Carlo, domic. a Grinzane (Cuneo) per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente.	» 49 —
3,50 % Redimibile (1934)	304137	Monte Giuseppa fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Esposito Maria, vedova Monte, domic. a Napoli	» 175 —
»	360179	Intestata come la precedente	» 35 —
Cons. 3 %	37966	Beneficio parrocchiale di Valle in comune di Baone (Padova)	» 3 —
Cons. 5 %	130666	Bisogni Mario di Francesco Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Briattico (Catanzaro)	» 500 —
»	332448	Beneficio parrocchiale dei SS. Giorgio e Marino in Castelritardi (Perugia)	» 25 —
3,50 % Redimibile (1934)	343039 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Olivari Attilio fu Stefano, residente in Genova per la proprietà: Comune di Genova per la fondazione in memoria di Rosa Bianchini Risso, e Teresa Risso in Pescia lascito di Carlo Pescia fu Pellegro.	» 1.750 —
»	347970 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	» 3.171 —
»	43084	Matteini Clara fu Cesare, moglie di Gori Amedeo, domic. a Firenze, vincolata	» 105 —
Cons 5 %	404865 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Ruggeri Lina fu Ruggero, minore sotto la p. p. della madre Baioni Rosa fu Domenico, domic. a Leprignano (Roma) per l'usufrutto: Baioni Rosa fu Domenico, vedova di Ruggeri Ruggero, domic. a Leprignano.	» 70 —
Cons. 5 % Littorio	63620	Videtta Maddalena di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, domic. in Abriola (Potenza)	» 50 —
»	63621	Videtta Maria Antonia di Vincenzo, minore ecc. come la precedente	» 50 —
Cons. 5 %	37344	Parrocchia di San Giovanni Evangelista in Carpineto Romano (Roma)	» 5 —
»	226889	Intestata come la precedente	» 5 —
»	340746	Intestata come la precedente	» 65 —
Cons. 5 % (Polizza comb).	25729	Ricci Pasquale di Filippo, domic. a San Felice a Cancello (Caserta)	» 20 —
3,50 % Redimibile (1934) Polizza combattenti	172	Trimboli Antonino fu Giovanni, domic. a Leni (Messina)	» 14 —
»	95856	Bartolone Giuseppe di Francesco, domic. a Leni (Messina)	» 14 —
Cons. 5 %	301116	Cappellania di Certosa (Karthus in Schnals (V. T.) a nome del fondo missioni	» 5 —
»	475540	De Santis Augusto fu Angelo, domic. a Rieti (Roma), ipotecata	» 55 —

Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(5870)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI.

XXV Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1225 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Casimiro Terpin, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un nuovo impianto per la produzione di metalli antifrizione alla grafite colloidale.

1226 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale il decreto Ministeriale 11 ottobre 1935 è abrogato, e, la Società in accomandita semplice Orestein & Koppel, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di costruzioni meccaniche di Sesto S. Giovanni, attrezzato per la fabbricazione di materiali per decauville, vagoncini, locomotori, ecc.

1227 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la Società in accomandita semplice Fonderia Tipografica Enrico Reggiani, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fonderia di caratteri da stampa, sita in Milano.

1228 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Officine Morando Silvio & Figlio, con sede in Asti, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare, presso la propria officina meccanica di Asti, una nuova fonderia di ghisa, non è accolta.

1229 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Fratelli Cantoni di Aldo & Vittorio, con sede in Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fonderia di ghisa in Bergamo mediante la installazione di un nuovo cubilotto della capacità di 10-15 quintali ora di ghisa, non è accolta.

1230 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Celestri & C., con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio magazzino di rottami di ferro, sito in Brescia, una cesoia ed una berta per la riduzione dei rottami.

1231 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Metallurgica Bonomi di Luigi Bonomi, con sede in Lumezzane S. Sebastiano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Lumezzane S. Sebastiano una macchina a pressione per la lavorazione dell'ottone in sostituzione di vecchi forni utilizzati con fusione a terra.

1232 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Pierino Inuggi, con sede in Omegna, è autorizzata ad esercire un piccolo stabilimento per la fabbricazione di articoli casalinghi in alluminio fuso, sito in Omegna.

1233 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della Fabbrica Italiana Motori Elettrici di Marco Bruno, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'impianto, presso il proprio stabilimento di Torino, di un reparto per la trafilatura e ricopritura del filo di rame, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA.

1234 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Borrini cav. Italo, con sede in Monticelli Terme (Parma), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in comune di Montechiarugolo (Parma) un impianto per l'estrazione del bromo dalle acque salsobromoiodiche di Monticelli Terme, non è accolta.

1235 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Lavorazione Bitumi Applicazioni Stradali - S.A.L.B.A.S., con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Torino un impianto per la disidratazione e distillazione del catrame di carbon fossile.

1236 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Ghigliazza & C., con sede in Savona, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Savona, un impianto per la produzione di ossigeno, non è accolta.

1237 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda dei sigg. Burlini Giovanni, rag. Mori Andrea, rag. Gino Angeloni e Salani Andrea, promotori di una costituenda S. A. Ghiaccio Artificiale Secco - S.A.G.A.S. - intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Padova un impianto per la fabbricazione di anidride carbonica liquida da prodursi mediante anidride carbonica gasosa ottenuta dalla evaporazione spontanea di anidride carbonica solida, non è accolta.

1238 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la Fabbrica Interconsorziale di Concimi e Prodotti Chimici della Campania con sede in Napoli è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Cancello (Napoli) un mulino di riserva per la macinazione di fosfato.

1239 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale « L'Appula » Società per l'Industria Chimica Italiana, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, presso il proprio stabilimento di Linate (Milano) un impianto per la produzione dello xantogenato potassico.

1240 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda dei signori Moiraghi Attilio & Profeta Trigona Emilio, in qualità di promotori di una costituenda S.A.I. Fabbrica Inchiostri da Stampa, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la produzione di inchiostro da stampa e per le arti grafiche, non è accolta.

INDUSTRIA TESSILE.

1241 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la Società in Accomandita « Abegg & C. », con sede in Garlate (Como) è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Valgreghentino mediante l'installazione di 7680 fusi di torcitura per seta e rayon e del relativo macchinario.

1242 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Fratelli Citterio, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Valle Guidino, Frazione di Besana Brianza, due telai usati, rilevati dalla tessitura Limonta Battista & Figli di Costamasnaga.

1243 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la Società in nome collettivo Ambrogio Cappellini, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Paderno Dugnano alcune machine per la lavorazione dei filati e dei cascami di juta, rilevate dalla Manifattura Lombarda Juta e Cascami di Milano.

1244 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Lissoni Luigi, con sede in Desio, intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per esercire una tessitura per tele di canapa e juta, sita in Desio, non è accolta.

1245 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Commercio & Lavorazione Tessuti di Antonio Bandi con sede in Busto Arsizio è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Busto Arsizio sei macchine per il passaggio dei filati di canapa, lino e juta da pacchi a rocchi, bobine e subbi già di proprietà della ditta stessa.

1246 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Carlo Aspes di Cesare Aspes e figlio Carlo, con sede in Busto Arsizio, è autorizzata ad allestire in Busto Arsizio, un nuovo impianto per la preparazione dei filati di seta, rayon, cotone, lino, canapa e misti.

1247 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Sigismondo Piva, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Valdobbiadene, n. 2 telai Cotton, per la lavorazione delle calze da donna.

1248 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Rappresentanze Pizzi ed Affini, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino quattro telai Leavers per la fabbricazione di pizzi valenciennes di cotone e rayon.

1249 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Adolfo Palumbo con sede in Napoli, è autorizzata ad installare nella propria tessitura di cotone e canapa sita in Napoli altri trentadue telai usati.

1250 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della S. A. Cotonifici Riuniti S.R.L., con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il reparto ritorcitura di Rovereto, non è accolta.

1251 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Calzificio Rovetta & Lanti con sede in Brescia è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica di calze a telaio, sita in Brescia.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1252 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della S. A. Fabbrica Italiana Eliche per Aviazione, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di Torino mediante un reparto per la fabbricazione di eliche di metallo e mozzi in acciaio per eliche a passo variabile, non è accolta.

1253 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della « Industria Meccanica Italiana » Società Anonima, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per costruire nella propria officina di Cavaria Oggiona (Varese) dei motori fuori bordo, non è accolta.

1254 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della ditta Guido Biglia, con sede in Moncalieri, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Moncalieri un impianto per la fabbricazione di candele per automezzi, non è accolta.

1255 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale è revocato il decreto Ministeriale 16 maggio 1935, e, la ditta Colombo Giocondo, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire in Milano un impianto per la fabbricazione di manubri per biciclette, con freni.

1256 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Cantiere Cooperativo Filippo Corridoni, con sede in Porto Civitanova, è autorizzata ad impiantare, in Porto Civitanova, un cantiere per la costruzione di scafi in legno per motopescherecci, velieri e motovelieri.

INDUSTRIA ELETTRICA E DEI MEZZI RADIO.

1257 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della Società Anonima Italiana Philips Radio, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano, un impianto per la fabbricazione di tubi per radio trasmissione, non è accolta.

1258 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Arel Applicazioni Radio Elettriche, con sede in Milano, è autorizzata a trasferire il proprio impianto per la costruzione di apparecchi radio e accessori e apparecchi utilizzanti le valvole termoioniche, da Bergamo a Milano, a condizione che il trasferimento sia limitato al solo macchinario esistente e funzionante nell'impianto di Bergamo.

1259 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la domanda della Società Anonima Conduttori Elettrici Affini, con sede in Porto Civitanova (Macerata) intesa ad ottenere l'autorizzazione governativa per l'impianto in Porto Civitanova di uno stabilimento per la fabbricazione di conduttori elettrici, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA GOMMA E DEI MATERIALI ISOLANTI.

1260 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Lavorazione Italiana Gomma ed affini, con sede in Bovisio Mombello (Milano) è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Bovisio Mombello una trafila a doppia testa per profili correnti.

1261 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Fabbrica Italiana Nastro Isolante e Tessuti Gommati di Avidano Pietro con sede in Torino è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Torino mediante la sostituzione di parte del macchinario attualmente installato.

1262 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. « La Ligure Caucciù », con sede in Savona, è autorizzata a trasferire in Vigevano il proprio impianto adibito alla produzione degli articoli in gomma attualmente sito in Albissola Superiore (Savona) e composto di due soli mescolatori per gomma, oltre al relativo macchinario accessorio.

1263 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la Società in Accomandita Semplice « Industria Refrattari » con sede in Bergamo, è autorizzata a costruire presso il proprio stabilimento di Bergamo due nuovi forni per la cottura di materiali refrattari.

1264 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la Società Ceramica Industriale Cagliari Anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare e trasformare l'impianto di macinazione materie prime, nel proprio stabilimento di Cagliari.

1265 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la ditta Zippitelli Michele, con sede in Bari, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Montegiordano con un forno per la cottura del cemento da tenersi come riserva al forno per la cottura del cemento attualmente esistente.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1266 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale le ditte Manifattura Italiana Cartonaggi A. Tonelli e Scatolificio Torinese A. Soldano, con sede ambedue in Torino, sono autorizzate ad allestire, in Torino, un nuovo impianto per la produzione di carta e cartone ondulati.

INDUSTRIA DEL VETRO.

1267 — Decreto Ministeriale 23 dicembre 1935-XIV, col quale la S. A. Manifattura Specchi & Vetri Felice Quentin, con sede in Firenze, è autorizzata ad allestire in Milano, un nuovo impianto per la fabbricazione di vetri e cristalli di sicurezza del tipo polistrato.

(77)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Proroga del termine stabilito per la partecipazione al concorso a 2 posti di vice agente dei centri di rifornimento quadrupedi.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale in data 4 settembre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 229, del 1° ottobre 1935, col quale è stato indetto un concorso per esami a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi;

Decreta:

Articolo unico. — Il termine stabilito dall'art. 3 del decreto Ministeriale 4 settembre 1935-XIII, di cui alle premesse, per la trasmissione delle domande, e relativi documenti, per l'ammissione al concorso per esami a due posti di vice agente dei centri rifornimento quadrupedi, è prorogato al giorno 30 gennaio 1936-XIV (incluso).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

(80)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Graduatoria del concorso a 6 posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 2 gennaio 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 48, del 26 febbraio stesso anno, col quale veniva indetto un concorso a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche, nel ruolo del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica (grado 11°, gruppo *B*);

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1935-XIII, relativo alla nomina della Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 8 agosto 1935-XIII, con cui è stato sostituito un membro della Commissione medesima;

Visto i verbali delle adunanze della suddetta Commissione;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche (grado 11°, gruppo *B*) nei ruoli del personale civile tecnico del Ministero dell'aeronautica:

1° Scipioni Giovanni, con punti 15,833;
2° Castricone Berardino, con punti 15,666;
3° Capuani Fausto, con punti 15,100 (operaio temporaneo R. A. dal 1° giugno 1929);
4° Sabbatani Angelo, con punti 15,100;
5° De Intinis Italo, con punti 15;
6° Ferrara Carmine, con punti 14,500;
7° Lelli Adriano, con punti 14,166;
8° Fulvi Goffredo, con punti 13,500;
9° Celano Giorgio, con punti 13.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: VALLE.

(81)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.